

===== STATUTO =====

===== **"Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Riccione APS"** =====

===== TITOLO I =====

===== **DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITÀ E DURATA** =====

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede =====

È costituita nel rispetto ai dettami del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117/2017, dei DD. Lgs 28 febbraio 2021 n.36 e n.39 e s.m.i., e dell'Art.14 e segg. del Codice Civile, l'ente del terzo settore denominato **"Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Riccione APS"** che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. =====

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.Lgs 28 febbraio 2021 n.36, l'Ente risulta aver conseguito il riconoscimento della effettiva natura dilettantistica, in quanto iscritto al Registro Nazionale delle Attività Sportive presso il Dipartimento dello Sport. L'Ente risulta altresì iscritto al Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS) n.ro protocollo 81673 del 24.11.2022, con conseguente obbligo di utilizzo dell'acronimo "APS" o denominazione "associazione di promozione sociale", nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza. =====

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale, dell'ordinamento del Codice del Terzo Settore e dell'ordinamento sportivo, conformandosi, per quest'ultimo, alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, cui dovesse aderire, e dell'ente di promozione sportiva cui aderisce. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate. =====

L'associazione ha sede legale in Riccione Via Monte Rosa N.ro 60. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti. =====

Art. 2 – Attività di interesse generale =====

L'associazione esercita in via stabile e principale, quale attività di interesse generale, quella prevista dall'art.5 lett.t) del D.lgs. n.117/17 ovvero l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. =====

Le attività verranno svolte in favore dei propri associati, di loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017. In particolare, ma non in via esaustiva, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nelle discipline del nuoto, così come disciplinate e riconosciute dal CONI con proprie delibere n.1566 del 20/12/2016, n. 1568 del 14/2/2017, n. 1569/17 del 10/5/2017, e dai DD. Lgs 28.02.2021 n.36 e n.39 e successive modifiche e integrazioni, idonee a favorire l'educazione fisica e l'equilibrio psicofisico della persona, sia quale strumento educativo di crescita e miglioramento personale sia per lo sviluppo delle relazioni sociali e a diffondere, attraverso la pratica a tutti i livelli dell'esercizio fisico, la cultura del vivere sano. Le predette attività sportive

dilettantistiche comprendono tutte le discipline, forme, metodologie e programmi come indicati e ricompresi dalle delibere CONI sopra richiamate e successive modificazioni, integrazioni e interpretazioni anche ad opera delle rispettive federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione. =====

Art. 3 – Altre attività istituzionali =====

L'associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo o ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie o di socializzazione nonché attraverso attività didattiche o formative per la promozione delle finalità istituzionali. In particolare, ma non in via esaustiva, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività, volta a promuovere la pratica sportiva, attività formativa o didattica, ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo. L'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni, stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi. =====

Art. 4 – Durata =====

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. =====

===== **TITOLO II** =====

=== **ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE.** ==

Art. 5 – Attività diverse =====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs n.117/2017, Codice del Terzo Settore e dell'art. 9 D.lgs. n.36/21, quando applicabile e delle specifiche norme di riferimento agli enti sportivi dilettantistici, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti per legge. A titolo non esaustivo possono prevedersi le attività editoriali, la pubblicazione di una rivista bollettino, la pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti all'attività e alle finalità istituzionali dell'associazione. L'attività ricreativa mediate incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali, turismo sociale e ambientale, connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati. Le attività culturali, tra le quali le attività di sensibilizzazione e studio come tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, escursioni sociali e ricreative, proiezione di film e documentari su tematiche connesse alle attività istituzionali. La gestione nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande onde consentire l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime. L'organizzazione la conduzione di impianti e attrezzature sportive e la loro manutenzione, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici. L'esercizio, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e in convenzione, attività di medicina sportiva, riabilitazione,

fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa. Per dette attività diverse dovrà essere prevista la ratifica da parte dell'assemblea alla prima occasione utile. =====

Art. 6 – Altre operazioni per finalità statutarie =====

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione. L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. =====

TITOLO III =====

CONFORMITÀ AI PRINCIPI =====

= DEL CODICE DEL TERZO SETTORE E ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 7 – Normative =====

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 e dell'ordinamento sportivo, in particolare alle disposizioni di ai DD.Lgs 28.20.2021 n.36 e n.39, conformandosi, a tal riguardo, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata. =====

Art. 8 – Provvedimenti =====

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, sia dagli organi competenti del R.U.N.T.S. che dall'organismo affiliante sportivo, qualora dovessero adottare provvedimenti a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme del sunnominato D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in particolare il Titolo V Capo II l'art.35, della Associazioni di Promozione Sociale, nonché dai regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e tutela dei minori di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e s.m.i.. =====

TITOLO IV =====

PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI =====

Art. 9 – Soci dell'associazione =====

Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette. All'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale e che siano dotati di un'irreprensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività

sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno. =====

Art. 10 – Ammissione dei soci =====

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione. L'ammissione a socio si perfeziona, ad effetto immediato, col pagamento della quota associativa annuale da parte del nuovo socio. È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito alla regolarità dell'accettazione immediata o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dalla contestuale iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di socio. =

Art. 11 – Soci minorenni =====

Per i minorenni, la domanda dovrà essere formulata e firmata dal genitore, anche disgiuntamente o da colui che ne esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Gli stessi rappresentano il minore a tutti gli effetti di legge, nei confronti dell'associazione e rispondono verso la stessa, per tutte le obbligazioni assunte dall'associato minore di età. I minori, esercitano i propri diritti, compreso il diritto di voto in assemblea, di cui al successivo art. 25, tramite il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale. =====

Art. 12 – Quota associativa =====

L'adesione, ha validità per l'intero anno sociale, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa. La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale. =====

Art. 13 – Diritti dei soci =====

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto, di elettorato attivo e passivo, di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini previsti dall'art.46, di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore. =====

Art. 14 – Doveri dei soci =====

Il socio ha il diritto e dovere di partecipare attivamente alla vita associativa. Deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali. =====

Art. 15 – Decadenza dei soci =====

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio. =====

Art. 16 – Esclusione del socio =====

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio. =====

Art. 17 - Categorie dei soci =====

Le categorie dei soci sono le seguenti, a) soci fondatori, coloro che intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione, b) soci ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva, c) soci volontari di cui al successivo art. 43. Tutti i soci, fondatori ordinari e volontari, devono versare la quota associativa stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle assemblee.

Art. 18 – Altre categorie di soci =====

Possono essere ammessi come associati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 35 comma 3 del D.Lgs 117, altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. =====

===== **TITOLO V** =====

RISORSE ECONOMICHE, FONDO COMUNE, RACCOLTA FONDI, E BILANCIO =====

Art. 19 – Risorse economiche =====

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da quanto segue: a) quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali, b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali, c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari, d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali, f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie; g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo; h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente; i) contributi del Coni e del Dipartimento dello sport; l) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del

presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. =====

Art. 20 – Fondo comune =====

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita. L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi sono intrasmissibili anche per causa di morte. Le quote e contributo associativo non sono rivalutabili. =====

Art. 21 – Raccolta fondi =====

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017. Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie. L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti. Potrà stipulare convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui agli Artt. 36 e 56 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali. =====

Art. 22 – Bilancio =====

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale sportivo dal giorno primo (1) di ottobre per terminare al 30 settembre di ogni anno, e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso e depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla norma. Sarà possibile usufruire del maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. =====

===== **TITOLO VI** =====

L'ORDINAMENTO DEGLI ORGANI INTERNI E L'AMMINISTRAZIONE

Art. 23 – Organi sociali =====

Sono organi dell'associazione, l'Assemblea degli associati l'Organo di amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri. =

Art. 24 – Assemblea generale dei soci =====

L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs 117/2017 è convocata con almeno 8 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione. L'avviso della convocazione dovrà essere comunicato mediante affissione presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria ed inoltre essere comunicato ai soci mediante le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio, alternativamente, a mezzo divulgazione sul sito internet dell'ente, pubblicazione sugli organi di stampa locali e sui social net work di riferimento dell'ente. =====

Art. 25 – Diritti di partecipazione e di voto =====

Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, ed iscritti al libro soci dell'ente da almeno tre (3) mesi, e non soggetti a provvedimenti disciplinari. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di quattro associati. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori. Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. =====

Art. 26 – Requisiti per le cariche sociali =====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 i requisiti per ricoprire cariche sociali, sono i seguenti, a)aver raggiunto la maggiore età; b)aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea; c)essere in regola con il versamento delle quote sociali; d)non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, nonché aver riportato condanne per illeciti penali per abuso sui minori. Dovrà altresì dichiarare, di non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica. =====

Art. 27 – Iscrizione RASD =====

Nel caso di iscrizione al R.A.S.D. da parte dell'Ente, di cui al D.Lgs 28.02.2021 N.39, il socio non potrà ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad

un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni. =====

Art. 28 – Assemblea ordinaria =====

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti. L'assemblea ordinaria, viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal giorno uno (1) ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo. Essa, a) approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale; b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 15 lett. c) del presente statuto, g) nomina il Collegio dei Probiviri, l'Organo di controllo ed il Revisore Legale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 29 – Convocazione assemblea straordinaria =====

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione. =====

Art. 30 – Costituzione assemblea straordinaria =====

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega secondo le disposizioni di cui al precedente punto 25. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno (un cinquantesimo) 1/50 degli aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto disposto al successivo art.33 per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. ==

Art. 31 – Modalità di svolgimento delle Assemblee =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro membro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea in ossequio all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. =====

Art. 32 – Assemblea in video conferenza =====

In caso che leggi dello Stato o normative regionali pongano limitazioni alla possibilità di riunioni/incontri fra persone, l'Assemblea potrà tenersi anche in video conferenza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione e purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e che vota. Tale modalità sarà possibile anche in assenza delle limitazioni menzionate al comma precedente, su espressa delibera del Consiglio Direttivo. Qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l'assemblea si dovrà tenere in presenza. L'opposizione dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o posta certificata, inviato all'associazione entro due giorni dal ricevimento della convocazione della data fissata per l'assemblea. Con le stesse modalità di convocazione utilizzate per l'assemblea, si dovrà comunicare tempestivamente la diversa modalità dell'assemblea a seguito dell'opposizione alla video conferenza. =====

Art.33 – Deliberazione assemblea straordinaria per lo scioglimento =====

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'ente nonché la sua liquidazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, dovrà essere rappresentata dalla presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del codice civile.

TITOLO VII

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL TESORIERE E IL COMITATO

DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

Art. 34 – Consiglio direttivo =====

Il Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. =====

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 11 membri purché dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. =====

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 comma 3 lettera a) del D.Lgs 117/2017, è prevista, la corresponsione di compensi individuali, ai membri del consiglio direttivo, purché tassativamente proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte o alle specifiche competenze o comunque emolumenti non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. =====

Art. 35 – Organi Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza. =====

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procederà all'elezione dei componenti mancanti alla prima assemblea

utile. In caso di morte, mancanza, dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Della convocazione ed il suo ordine del giorno ne deve essere data idonea comunicazione tempestivamente e preventivamente. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, salvo l'assenso della maggioranza semplice dei presenti del Consiglio Direttivo, ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Art. 36 – Compiti del Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti, a)amministra l'associazione, b)attua le deliberazioni dell'assemblea, c)predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, d)predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, f)è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, g) disciplina l'ammissione degli associati, h) delibera, anche mediante delega ad un componente del consiglio, sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.15 lett. c., i)delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari; l) determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati, m)stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto, n)approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione, o)approva i regolamenti interni, p)cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, q)compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione, r)stabilisce le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali, s)stabilisce le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività

svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali, t) amministra il patrimonio sociale e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea, u) delega uno o più componenti per specifiche attività. =====

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, avendone solo ed esclusivamente funzione consultiva. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare. =====

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto sopra sarà successivamente ratificato dall'Assemblea. =====

Art. 37 – Il Presidente =====

Il Presidente dirige l'Associazione ne ha la rappresentanza legale la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o nel caso a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede il consiglio e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti l'attività associativa. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. Il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. In occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno sociale del quadriennio di cui al precedente art. 34, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. =====

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione. =====

Art. 38 – Il Vice Presidente =====

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali. =====

Art. 39 – Il segretario =====

Il Segretario, collabora col Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. ==

Art. 40 – Il tesoriere =====

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre

il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Presidente e/o Consiglio Direttivo. =====

Art. 41 – Comitato delle Discipline Sportive =====

Il Comitato delle Discipline Sportive è formato da un rappresentante per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e praticata all'interno dell'associazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha funzioni consultive a disposizione del Consiglio Direttivo medesimo e del Presidente per l'organizzazione dell'attività dilettantistica delle varie discipline sportive di cui al punto che precede. Le sue riunioni possono essere convocate dal Presidente dell'associazione o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti indirizzata al Presidente. In questo ultimo caso egli ha l'obbligo di convocazione entro quindici giorni. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato e il contenuto degli argomenti trattati deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi egli ha delegato e dal Segretario. =====

TITOLO VIII =====

I LAVORATORI E I VOLONTARI =====

Art. 42 – I lavoratori =====

Nell'ambito delle risorse umane, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, per il numero dei lavoratori impiegati nell'attività si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 art.36. =====

Art. 43 – I volontari =====

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e, in ogni caso, in ossequio alle disposizioni normative vigenti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché nei limiti disposti dalla predetta normativa e dall'art.29 Dlgs. 28/2/2021 n.36 e smi, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, sono assicurati contro gli infortuni e le

malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro di cui al successivo art. 46. =====

===== TITOLO IX =====

===== L'ORGANO DI CONTROLLO E L'ORGANO DI REVISIONE =====

Art. 44 – Organo di controllo =====

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo, a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. =====

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 45 – Revisione legale dei conti =====

L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. =====

===== TITOLO X =====

===== OBBLIGHI AMMINISTRATIVI =====

===== E DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI =====

Art. 46 – Obblighi amministrativi =====

L'associazione, oltre l'obbligo di redazione di bilancio di cui al precedente Art.22 ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, c) in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, d)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, e)il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. =====

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, così come previsto dal precedente art. 15, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. =====

Art. 47 – Convenzioni =====

Le convenzioni tra l'Associazione le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147, e le convenzioni con altri enti pubblici e privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione. =====

===== TITOLO XI =====

===== SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====

Art. 48 - Scioglimento =====

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che esercita le attività di cui all'art.5 lett.

t) del D.lgs. n.117/17, secondo quanto stabilito dall'art.9 del medesimo decreto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare presso l'Ufficio R.U.N.T.S. competente la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. ===

===== TITOLO XII =====

===== DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO =====

Art. 49 – Controversie e clausola compromissoria. =====

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un Collegio dei Proviviri. Detto organo giudicante viene nominato dall'assemblea e può essere composto anche da soci e viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Ente, sulle violazioni dello statuto sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci. Il Collegio dei Proviviri, deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti. =====

Art. 50 – Disposizioni finali =====

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in particolare al Codice del Terzo Settore di cui D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, all'ordinamento sportivo di cui ai DD. Lgs 28 febbraio 2021 n.36 e n.39 nel caso ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo. =====

F.TI MICHELE NITTI, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO. =====